

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo VI - Del matrimonio

Art. 229 Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare. (Abrogato)

[Se non si trovano i beni mobili che la moglie e i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'[articolo precedente](#), essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento per altra causa non imputabile al marito .]